

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 8

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 06-02-2023

<p>Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CANTALUPO PER IL DISTACCO IMPROVVISO DELL'INTONACO DEL SOLAIO DI UN'AULA</p>

IL SINDACO

CONSTATATO che in data odierna si è verificato il distacco improvviso dell'intonaco dal solaio di un'aula posta al primo piano dell'edificio scolastico di Cantalupo;

ACCERTATO che - da apposito sopralluogo effettuato immediatamente - è emerso che si rende necessario disporre la chiusura temporanea dell'intero edificio scolastico, **al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti e disporre gli interventi necessari;**

VISTO in proposito il verbale, acquisito al prot. comunale n. 1734 in data odierna, redatto dall'Ing. strutturista TOSTI MIRKO con il quale si attesta in proposito che *“da un'analisi visiva dei luoghi si rivela la presenza di microfessurazioni in tutti i solai del piano medesimo che non esclude la possibilità di eventi simili nelle stanze limitrofe. Non potendo ricondurre l'accaduto a particolari eventi occasionali, si ritiene opportuno chiudere la scuola per poter effettuare le indagini del caso e poter poi programmare il dovuto intervento per rimuovere il pericolo”;*

RITENUTO pertanto procedere temporaneamente - per ragioni di sicurezza - ad interdire l'accesso dell'intero edificio scolastico di Cantalupo;

RITENUTO, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, di dover adottare idoneo provvedimento al riguardo;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000;

DICHIARA

TEMPORANEAMENTE INACCESSIBILE l'edificio scolastico di Cantalupo [fg. 12 - part. 358];

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- ✓ **il DIVIETO DI ACCESSO** nel suddetto edificio scolastico;
- ✓ **l'adozione di qualsiasi altro accorgimento atto ad impedire l'ingresso nel fabbricato in questione**, reso temporaneamente inaccessibile;
- ✓ **la SOSPENSIONE DELLE LEZIONI delle classi della SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA poste nel suddetto edificio, dal 7 al 10 FEBBRAIO 2023, per consentire il trasferimento delle aule in altri edifici scolastici del capoluogo;**

AVVERTE

- *che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione;*
- *ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è l'Ing. FERRI PAOLA, Responsabile dell'Area Tecnica;*

DISPONE

la notifica del presente provvedimento alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo BEVAGNA-CANNARA;

MANDA

copia della presente ordinanza:

- alla PREFETTURA DI PERUGIA;
- alla REGIONE DELL'UMBRIA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE;
- al COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO;
- alla STAZIONE DEI CARABINIERI DI BEVAGNA;
- al COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE;
- al RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA;
- AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE.

IL SINDACO

Prof.ssa Falsacappa Annarita

